

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI IMPEGNO SOCIO-POLITICO "ANIMA PERUGIA"

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Costituzione, sede e simbolo

È costituita l'Associazione culturale e d'impegno socio-politico denominata "ANIMA PERUGIA", di seguito anche indicata come "AP" o l'"Associazione".

La variazione della sede sociale, individuata con l'atto costitutivo, è stabilita con delibera dell'Assemblea dei Soci e delle Socie, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

L'Associazione adotta come proprio simbolo composto da una barchetta origami, rappresentata con linee geometriche essenziali di colore rosso, che galleggia su onde stilizzate. Accanto all'icona è riportata la denominazione dell'Associazione, con la parola Anima in colore viola e PERUGIA in rosso.

La barchetta simboleggia il viaggio, il movimento, la volontà di procedere insieme verso una tappa successiva. Il suo carattere semplice e immediato richiama i valori di partecipazione, creatività e condivisione, fondanti per l'Associazione. Il movimento delle onde sottostanti rappresenta il dinamismo della comunità e l'energia del cambiamento.

La scelta cromatica evidenzia l'identità dell'Associazione: il rosso richiama passione, determinazione e il legame con la città, mentre il viola rappresenta l'innovazione, la riflessione e l'inclusività.

Il titolare del nome e del simbolo è il Presidente di Garanzia ed è colui/colei che ne può autorizzare l'utilizzo anche attraverso una/un delegata/o componente del consiglio direttivo.

Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le modalità e per finalità indicate dal/dalla Presidente di garanzia e approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche AP o da questa promossi.

La modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione possono essere deliberati, solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci, (con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti), con il parere favorevole del/della Presidente di garanzia, parere necessario e vincolante. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione

ART. 2

Valori ispiratori

L'Associazione opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza richiamandosi all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e ai valori della giustizia sociale, dell'uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità.

L'Associazione opera per la parità di genere e per il pieno riconoscimento sociale di tutte le identità sessuali.

- L'Associazione si fonda sui seguenti valori, che sono espressi nel Manifesto Valoriale:
- Partecipazione: perché gli strumenti e gli obiettivi siano condivisi.
- Comunicazione: perché la politica è un servizio.
- Cura: perché stare bene è un diritto.
- Lavoro: perché ogni persona possa dare il proprio contributo.
- Cultura: perché la storia, le arti, i saperi vengano coltivati e valorizzati.
- Ambiente: perché dobbiamo sviluppare una società in armonia con la natura.
- Inclusione: perché nessuna persona resti indietro.
- Intersezionalità: perché le diverse forme di discriminazione si intrecciano, dando origine a esperienze uniche per ogni individuo.
- Europa: perché è la nostra casa comune.
- Pace: perché è la premessa di tutti i diritti.

ART. 3 Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità, ispirandosi ai valori fondanti delineati nell'Articolo 2 del presente Statuto:

- Promuovere la partecipazione attiva e democratica

Favorire la condivisione di strumenti e obiettivi per garantire un coinvolgimento consapevole dei cittadini nei processi decisionali, rafforzando i principi di democrazia e trasparenza e contribuendo alla tutela del bene comune.

- Coltivare e diffondere la cultura

Organizzare e sostenere iniziative volte alla valorizzazione della storia, delle arti e dei saperi, al fine di promuovere una crescita culturale condivisa e un dialogo intergenerazionale, con particolare attenzione alla complessità delle questioni sociali e culturali.

- Promuovere la giustizia sociale e l'inclusione

Contribuire alla riduzione delle disuguaglianze, promuovendo l'uguaglianza nei diritti, la solidarietà e la giustizia sociale, garantendo che nessuna persona venga lasciata indietro.

- Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Agire per preservare il pianeta attraverso progetti che promuovano la sostenibilità ambientale, l'educazione ecologica e l'economia circolare, riconoscendo l'importanza della cura dell'ambiente come patrimonio comune delle generazioni presenti e future.

- Sostenere il lavoro e i diritti sociali

Creare opportunità per il lavoro dignitoso, riconoscendo il contributo di ogni persona e sostenendo progetti che migliorino le condizioni lavorative, sempre nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

- Costruire una comunità solidale e pacifica

Diffondere una cultura della pace come fondamento di tutti i diritti, contrastando ogni forma di violenza e promuovendo iniziative che rafforzino la coesione sociale.

- Valorizzare il ruolo dell'Europa come casa comune

Promuovere la consapevolezza dell'appartenenza a una comunità europea, incentivando progetti di scambio e collaborazione che rafforzino i legami con realtà internazionali.

- Favorire l'innovazione sociale ed economica

Sostenere iniziative volte a stimolare soluzioni innovative per le sfide sociali ed economiche, contribuendo allo sviluppo di modelli sostenibili per la comunità locale e globale.

- Collaborare con enti e istituzioni

Stabilire relazioni attive e collaborative con enti pubblici, privati e altre associazioni, sia a livello locale che internazionale, per promuovere progetti e attività in linea con le finalità dell'Associazione.

ART. 4 Attività

L'Associazione esplica la sua attività basandosi sul volontariato di tutti/e i/le Soci/e e potrà promuovere, a scopo di autofinanziamento, attività e iniziative consentite dalla vigente legislazione per la quale non verrà stabilito uno specifico compenso.

Per conseguire i propri fini, l'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare iniziative di varia natura quali:

a) predisposizione di strumenti utili finalizzati a una valutazione comune delle priorità sociali con l'obiettivo di proporre e attuare gli interventi più opportuni per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;

b) promozione di liste civiche che partecipino alle diverse tipologie di elezioni pubbliche;

c) realizzazione di attività culturali: convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, mostre, inchieste, istituzione e gestione di biblioteche, proiezione di film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi, presentazioni di libri, e similari;

d) organizzazione di iniziative di socialità: teatro e intrattenimenti musicali sia da parte di Soci/e che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per ragazzi/e, per bambini/e e ricreativi in genere, organizzazione di eventi conviviali;

e) promozione di attività di formazione: corsi di formazione, programmi di studio e di ricerca, attività formativo-educative;

f) attività editoriali e/o di comunicazione sociale: pubblicazione di riviste – bollettini, giornali murali, ricerche, atti di convegni e seminari, siti internet, blog e newsletter;

g) organizzazione attività ludico-sportive in genere a livello dilettantistico;

L'Associazione potrà altresì concludere contratti, accordi e convenzioni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati e terzi in genere e svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la promozione e/o la partecipazione ad attività di natura commerciale.

L'Associazione potrà inoltre effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali

ART. 5
Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'eventuale scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci e delle Socie.

ART. 6
Soci e Socie

Possono essere Soci/ie dell'Associazione le persone fisiche, che, riconoscendosi nei principi e finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 e impegnandosi al loro perseguimento, abbiano chiesto di farne parte sottoscrivendone le norme statutarie e i regolamenti e corrispondendo la relativa quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci e delle Socie. Le quote non sono rivalutabili.

Ciascun/a socio/a ha diritto a partecipare alla vita dell'associazione e tutte le persone Socie hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione stessa.

L'ammontare della quota di iscrizione dei/delle soci/ie ordinari/e è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Per il primo esercizio tale ammontare è indicato nell'Atto Costitutivo.

La partecipazione ha carattere strettamente personale e quindi la posizione di associato/a non è cedibile a terzi. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero di Soci/e è illimitato.

ART. 7
Acquisto e perdita della qualità di Socio/a

L'ammissione di una nuova persona Socia è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato/a, redatta su modulistica approvata, in cui dichiara:

- di conoscere, condividere e accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di non aver riportato condanne per delitto doloso.

In caso di accettazione della domanda il/la richiedente diviene Socio/a a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota sociale.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione all'Associazione.

La qualità di Socio/a si perde per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per esclusione, per mancato versamento della quota annuale ovvero per dimissioni o morte del Socio/a.

L'esclusione del/della Socio/a è deliberata dal Consiglio Direttivo e, nei confronti del/della Socio/a che danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che svolga attività o abbia comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione.

Contro il provvedimento di radiazione di cui al precedente periodo, assunto dal Consiglio Direttivo, così come per tutti i provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso al Consiglio d'arbitrato da proporsi entro venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il giudizio del Consiglio d'arbitrato è inappellabile.

Il/la Socio/a radiato non può essere più ammesso/a e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale. Rinuncia a intraprendere qualsivoglia azione nei confronti del/della Presidente e delle persone componenti del Consiglio Direttivo.

La dimissione è consentita a qualsiasi Socio/a e in qualsiasi momento senza la restituzione della quota associativa afferente all'anno.

Le persone associate che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualunque motivo non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

ART. 8
Diritti e Doveri dei Soci e delle Socie

Tutte le persone Socie hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Il diritto di voto non può essere mai escluso.

Ogni socio/a ha diritto a un voto. Inoltre tutte le persone Socie hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività sociali;
- b) a concorrere all'elaborazione delle linee politiche e delle attività e approvare il programma delle stesse;
- c) a essere informati/e sulle attività e le iniziative dell'Associazione;
- d) a farsi rappresentare - in via eccezionale - in Assemblea dei Soci e delle Socie da altro/a Socio/a, mediante delega scritta circostanziata. Il/la Socio/a delegato può ricevere solo una delega a ogni Assemblea dei Soci e delle Socie;
- e) a recedere dall'appartenenza all'Associazione mediante comunicazione scritta secondo quanto disposto dal presente Statuto;
- f) a essere eletti/e alle cariche sociali,

Tutte le persone Socie sono tenute:

- a) a versare annualmente la quota sociale indivisibile nella misura fissata dall'Assemblea dei Soci e delle Socie;
- b) a rispettare e far rispettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e le eventuali delibere degli Organi Sociali;
- c) a fornire, compatibilmente con i loro impegni, un concreto apporto alle iniziative e alle attività dell'Associazione.

ART. 9
Patrimonio Sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare le proprie attività:
dalle quote associative versate annualmente dalle persone Socie;
da elargizioni, donazioni o lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati;
da contributi derivanti da iniziative di attività marginali promosse dall'Associazione esclusivamente per scopo di autofinanziamento nel rispetto della legislazione vigente;
dai beni acquisiti dall'Associazione.
L'Associazione può altresì reperire o erogare fondi atti agli scopi e finalità previsti in ogni forma consentita dalla legge.
I versamenti delle quote associative e/o contributi effettuati dai/dalle Soci/e receduti/e, deceduti/e o esclusi/e non potranno essere rimborsati.
In caso di scioglimento dell'Associazione il Patrimonio Sociale viene obbligatoriamente devoluto a un ente o a un'istituzione non lucrativa con finalità analoghe a quelle di Anima Perugia, o per fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalla Pubblica Autorità.

ART. 10
Obbligazioni sociali

L'Associazione con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali, purché regolarmente contratte dal Consiglio Direttivo, fatta salva l'eventuale successiva ratifica.

Capo II - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci e delle Socie
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente e il/la Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo
- il/la Tesoriere/a
- l'Agorà civica
- il Consiglio d'arbitrato
- il/la Presidente di Garanzia

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea dei Soci e delle Socie potrà nominare un/una revisore/a dei conti iscritto/a all'albo dei revisori dei conti.

ART. 12
L'Assemblea dei Soci e delle Socie

L'Assemblea dei Soci e delle Socie è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è sovrana. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità delle persone associate e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le persone associate, anche se non intervenute o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci e delle Socie si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Soci e le Socie in regola con il pagamento della quota sociale.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio/rendiconto preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo, che si riunisce immediatamente al termine dell'assemblea fondativa per nominare il/la Presidente dell'Associazione. La designazione del/la Vicepresidente, del/la Segretario/a e

del/la Tesoriere/a potrà avvenire successivamente, nel corso della prima adunanza formale del Consiglio stesso;

d) l'elezione dei componenti dell'"Agorà civica;

e) l'elezione del Consiglio d'arbitrato al cui interno verranno nominati il/la Presidente, i due membri effettivi e i due membri supplenti;

f) la delibera degli indirizzi generali e delle linee programmatiche dell'Associazione relativamente a quanto indicato nell'art. 2;

g) l'approvazione dei regolamenti interni;

h) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

i) l'istituzione di commissioni tematiche di studio o di lavoro formate da Soci/ie ed esperti/e scelti/e anche al di fuori delle persone Socie, allo scopo di effettuare le finalità di cui all'art. 2 e la nomina dei relativi membri/e;

j) la delibera dell'entità delle quote sociali diversificate per soci/ie ordinari/e e sostenitori/trici;

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) l'approvazione delle modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) lo scioglimento dell'Associazione stessa e la conseguente nomina dei liquidatori.

L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente mediante avviso da inviare ai Soci e alle Socie tramite posta ordinaria o posta elettronica, da esporre nella sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza stessa e l'ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

Altre riunioni Assembleari possono essere convocate con la modalità di cui sopra ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario e sulle decisioni da intraprendere, sulle linee politiche da attuare e sulle nuove attività da effettuare. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno e potrà essere svolta anche in modalità online.

La convocazione dell'Assemblea potrà inoltre essere disposta, su richiesta al/alla Presidente da parte di:

a) almeno la metà più uno delle persone associate in regola con il pagamento delle quote associative, che all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno;

b) il Consiglio d'arbitrato, con delibera motivata;

c) almeno la metà più uno delle persone componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 13

Validità dell'Assemblea dei Soci e delle Socie

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta delle persone associate aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi delle persone associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti/e.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

Ogni Socio/a ha diritto a un voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 delle persone associate.

Nell'Assemblea ordinaria e straordinaria il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali e per argomenti a carattere personale. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi. È facoltà del/della Presidente dell'Assemblea richiedere il voto per appello nominale. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l'esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% delle persone aventi diritto al voto.

Di norma ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza assoluta delle persone presenti, fatto salvo quanto diversamente individuato da regolamenti interni all'Associazione.

ART. 14

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Soci e delle Socie

L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o dal/dalla Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età del Consiglio Direttivo o, in ulteriore subordine, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente dell'Assemblea nomina un/una Segretario/a e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori/trici.

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di

nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori/trici, i/le candidati/e alle stesse.

L'assistenza del/della Segretario/a non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un/una notaio/a.

Il/la Presidente accerta la regolarità della convocazione dell'Assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale, firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Segretario, a cui dovrà essere data idonea forma di pubblicità tra le persone associate.

Tutte le persone componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni inerenti loro responsabilità.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e delle Socie ed è composto da il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a e dai/dalle Consiglieri/e. Il numero dei consiglieri è fissato dall'Assemblea dei Soci e delle Socie all'inizio della seduta dell'Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo si insedia nella stessa giornata dell'assemblea fondativa ed elegge il/la Presidente. La designazione del/la Vice Presidente, del/la Segretario/a e del/la Tesoriere/a avverrà successivamente, nel corso della prima adunanza ufficiale del Consiglio Direttivo.

Tutte le persone componenti il Consiglio Direttivo durano nelle cariche per 3 anni.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, né rimanervi in carica, coloro che sono titolari di una tessera di partito politico al momento della candidatura o la acquisiscano successivamente durante il mandato.

Partecipano come invitati/e permanenti, senza diritto di voto, i componenti degli organi esecutivi espressi/e dalle liste elettorali direttamente collegate all'Associazione e gli/le eletti/e nelle medesime liste. Essi/e potranno intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo per contribuire al confronto e alla definizione delle strategie dell'Associazione in ambito politico e amministrativo, nel rispetto delle finalità associative.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei/della consiglieri/e si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino i/le primi/e fra i/le non eletti/e. In caso di impossibilità di applicazione della suddetta regola si dovrà convocare l'Assemblea dei Soci e delle Socie e procedere alla nomina.

I/le consiglieri/e così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Tutti i/le singoli/e consiglieri/e collaborano con i componenti del Consiglio Direttivo per il proseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 16

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei/delle Consiglieri/e, senza formalità.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso. Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che viene firmato dal/dalla Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal/dalla Segretario/a.

Le deliberazioni sono di norma assunte a maggioranza delle persone partecipanti, fatto salvo quanto diversamente individuato da regolamenti interni all'Associazione. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

ART. 17

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) cura l'attuazione delle delibere approvate dall'Assemblea dei Soci e delle Socie;
- b) cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) promuove e organizza tutte le manifestazioni dell'Associazione;
- d) provvede alle spese ordinarie nei limiti del bilancio;
- e) procede, a mezzo del/della Presidente, agli acquisti e alle vendite mobiliari e immobiliari;
- f) assume e licenzia il personale dell'Associazione, determinandone le retribuzioni;
- g) emana i provvedimenti di carattere urgente e straordinario e cura tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l'attività sociale;
- h) predisporre l'o.d.g. delle Assemblee dei Soci e delle Socie;
- i) sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale;
- j) accoglie o rigetta le domande degli/delle aspiranti Soci/ie;

- k) delibera in merito all'espulsione dei/delle Soci/ie;
- l) ratifica i provvedimenti assunti dal/dalla Presidente per motivi d'urgenza e necessità;
- m) formalizza l'indizione delle riunioni dell'Agorà civica;
- n) riceve pareri, mozioni e proposte dall'Agorà civica, con l'obbligo di prenderli in esame;
- o) propone all'Agorà civica le nomine di eventuali commissioni tecniche e/o gruppi di lavoro temporanei o permanenti;
- p) propone modifiche o integrazioni dello Statuto e redige gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- q) verifica il rispetto delle incompatibilità previste dal presente Statuto e delibera la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo.

ART.18

Il/la Presidente e il/la Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il/la Presidente dirige le riunioni dell'Assemblea, dell'Agorà civica e del Consiglio Direttivo; in sua assenza è sostituito dal/dalla Vicepresidente. Il/la Presidente e il/la Vicepresidente sono nominati secondo quanto previsto dallo statuto: il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo immediatamente al termine dell'assemblea fondativa, il/la Vicepresidente sarà nominato/a nel corso della prima adunanza formale del Consiglio Direttivo

Il/la Presidente e il/la Vice Presidente durano in carica per tre anni e possono essere rieletti consecutivamente solo per un secondo mandato.

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha la firma Sociale. Inoltre:

- a) convoca il Consiglio Direttivo, l'Agorà civica e l'Assemblea dei/delle Soci/ie;
- b) cura, con l'assistenza del/della Segretario/a, l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea, Agorà e Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

ART.19

Il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo

Il/la Segretario/a, eletto/a dal Consiglio Direttivo in occasione della seduta di insediamento con votazione a maggioranza assoluta, si occupa della tenuta e dell'aggiornamento dei libri sociali, evidenziando al Consiglio la ricorrenza di eventuali ipotesi di cessazione del vincolo associativo per dimissioni, incompatibilità, decadenza e simili; cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'esecuzione delle delibere e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

ART. 20

Il/la Tesoriere/a

Il/La Tesoriere/a, eletto/a dal Consiglio Direttivo in occasione della seduta di insediamento con votazione a maggioranza assoluta cura l'amministrazione del Patrimonio Sociale, tiene la contabilità, redige la bozza di bilancio, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo; provvede a effettuare incassi e pagamenti correnti, evidenziando al/alla Segretario/a eventuali situazioni di morosità nel versamento delle quote associative e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.

ART. 21

L'Agorà civica

L'Agorà civica è l'organo di coinvolgimento e di partecipazione civica attiva dell'Assemblea delle socie e dei soci e ha il compito di favorire la concretizzazione degli obiettivi e delle attività dell'Associazione, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo.

L'Agorà civica è composta da un numero minimo di componenti pari a quello del Consiglio Direttivo e da un numero massimo di membri pari a cinque volte il numero dei componenti del Consiglio direttivo. I componenti dell'Agorà Civica sono eletti dall'Assemblea dei/delle Soci/ie secondo le modalità previste dal Regolamento interno e restano in carica tre anni, fatta salva la possibilità di inserire nuovi membri in caso di rinuncia all'incarico, perdita di qualità di socio o morte.

Per il primo mandato la designazione dei componenti dell'Agorà civica è effettuata nell'atto costitutivo.

L'Agorà civica:

- a) coadiuva il Consiglio direttivo nell'esercizio del mandato;
- b) formula proposte e pareri su tematiche di interesse per l'Associazione da sottoporre al Consiglio direttivo;
- c) esprime orientamenti e indirizzi su attività e progetti;

- d) promuove dibattiti e iniziative di confronto con i/le soci/ie;
 - e) può avanzare mozioni di indirizzo al Consiglio Direttivo, che avrà l'obbligo di prenderle in esame;
 - f) organizza le commissioni tecniche e/o gruppi di lavoro temporanei o permanenti
 - g) altri compiti eventualmente definiti nel regolamento.
- L'Agorà civica si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo e/o nelle modalità stabilite con apposito regolamento, al quale si rimanda anche per le specifiche di funzionamento e deliberazione.

ART. 22 Il Consiglio d'arbitrato

Il Consiglio d'arbitrato ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le persone Socie, tra queste e l'Associazione o i suoi Organi, tra le persone membri degli Organi e gli Organi stessi.

Il Consiglio d'arbitrato è eletto dall'Assemblea dei Soci e delle Socie ed è composto da il/la Presidente, di due membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella sua prima adunanza il Consiglio d'arbitrato nomina al suo interno il/la Presidente, i due membri effettivi e i due membri supplenti.

L'incarico di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Il Consiglio d'arbitrato giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il lodo emesso è inappellabile.

ART. 23 Il/la Presidente di Garanzia

Il/la Presidente di Garanzia è una figura di garanzia, di indirizzo morale e di riferimento per il rispetto dei valori ispiratori dell'Associazione, compresi la sua denominazione e il suo simbolo, e viene scelto tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione.

Il/la Presidente di Garanzia:

- vigila sull'aderenza delle attività dell'Associazione ai valori e principi fondamentali;
- può sollevare questioni di conformità rispetto ai valori ispiratori e, se necessario, promuovere una mozione di sfiducia, con effetti di immediata sospensione dell'efficacia del/i provvedimento/i eventualmente adottato/i, nei confronti del Consiglio Direttivo qualora ravvisi che il suo operato sia gravemente contrario ai principi dell'Associazione;
- in tal caso, deve dare notizia al Consiglio Direttivo dell'iniziativa assunta e convocare senza ritardo l'Assemblea dei Soci e delle Socie, sottoponendo alla stessa le presunte violazioni e la relativa mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea, presieduta dal/la Presidente di Garanzia, dovrà aprire una discussione e deliberare sulla questione e sulla efficacia dei provvedimenti eventualmente portati alla sua attenzione, secondo le modalità previste per le deliberazioni straordinarie; nel caso estremo nel quale non si riesca a trovare una soluzione condivisa l'Assemblea ha anche facoltà di valutare di approvare una mozione di sfiducia nei confronti del direttivo e avviare la procedura per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collettivi sociali.

In sede di costituzione dell'Associazione, il/la Presidente di Garanzia è nominato/a direttamente dall'Assemblea fondativa, per acclamazione, come espressione collettiva della volontà dei Soci/ie fondatori/trici e la sua designazione è indicata nell'atto costitutivo. La carica è onorifica e a vita, salvo dimissioni e non prevede poteri esecutivi né il diritto a rimborsi.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 Esercizio Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e delle associate.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia del bilancio stesso deve essere messa a disposizione di tutte le persone associate per la consultazione.

ART. 25
Modifiche allo statuto – Riserva di Regolamento

Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci e delle Socie. Tuttavia, è fatto espresso divieto di modificare i valori fondamentali e le finalità dell'Associazione, così come definiti negli articoli precedenti.

Per la validità delle deliberazioni inerenti le modifiche allo statuto è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci/ie ordinari/e e il consenso dei 4/5 dei voti validamente espressi.

Ogni eventuale regolamento relativo a profili di attuazione del presente statuto potrà invece essere approvato con le maggioranze ordinarie sopra indicate.

ART. 26
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

ART. 27
Fase transitoria

Nella prima applicazione dello statuto i componenti degli Organi Sociali e l'ammontare della quota associativa del primo anno sono indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione. Per il primo mandato la designazione delle tre persone componenti effettive del Consiglio d'arbitrato è effettuata nell'atto costitutivo, mentre l'elezione dei membri supplenti avverrà in un secondo momento.

Perugia, 13 aprile 2025

Nomi, cognomi e firme:

Angeletti Michela	Diarena Leandra	Lanfaloni Alvaro	Sorci Sonia
Assanti Stefania	Dispendi Simone	Lattanzi Giovanni	Spaccini Luca
Baffoni Andrea	Emili Simone	Lorenzoni Debora	Stafisso Andrea
Bastianelli Marco	Ercoli Silvia	Maddoli Lucia	Svolacchia Matteo
BBattistoni Vania	Fabbri Alessia	Martani Costanza	Tanci Laura
Bel Mouddene Sabrina	Forcignanò Fulvio	Mencaroni Sauro	Tiecco Elisa
Bracarda Luciano	Fagioli Alessandro	Migliorati Alessandra	Tiecco Valentina
Cardinali Walter	Ferdinandi Vittoria	Milleni Daniele	Vaselli Stefano
Ciofetti Simona	Ferroni Andrea	Minciotti Claudio	Ventriglia Federico
Castagnoli Gabriele	Gatti Leonardo	Mosconi Mirco	Vescovi Riccardo
Cenci Simone	Giordano Mafalda	Paffarini Margherita	Vignaroli Maria Novella
Croce Fabrizio	Grasso Maddalena	Paoletti Daniele	Vignaroli Valentina
De Leonibus Rosella	Grelli Monica	Prosperini Michele	Zeetti Giulia
De Nicola Angela	Grohmann David	Ramadori Michele	Zinni Francesca
De Salvo Federico	Grossi Luca	Severini Elena	Zoppitelli Ilario